

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

LXXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	909
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
GAGLIARDI ed altri: Norme integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sul riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. (2904)	910
PRESIDENTE	910, 913, 915, 916, 917
BORIN, <i>Relatore</i>	910, 916
GAGLIARDI	912, 916
SANNICOLÒ	913, 916
SEMERARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	915

La seduta comincia alle 9,40.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. La segreteria della Camera dei deputati ha assegnato il disegno di legge: « Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per il cinema » (3301) già approvato dal Senato della Repubblica alla competenza primaria della V Commissione Bilancio.

Su questo disegno di legge sono richiesti i pareri della nostra Commissione e della VI Commissione Finanze e tesoro. Chiedo alla Commissione mandato per ottenere dalla Presidenza della Camera che questo disegno di legge venga assegnato alla competenza primaria della nostra Commissione in quanto a noi è stata già assegnata per l'esame la proposta di legge di iniziativa dei deputati Alicata ed altri « Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio cinematografico » (1525) che, agli articoli 6 e seguenti, prevede il passaggio dell'Istituto Luce all'Ente gestione per il cinema.

Conseguentemente, è necessario abbinare la discussione del disegno di legge 3301 con la proposta di legge Alicata la quale, a sua volta, va abbinata a tutte le varie proposte di iniziativa parlamentare ed al disegno di legge relativi al finanziamento della cinematografia italiana.

Inoltre, la Commissione Affari interni, sinora, ha sempre esaminato tutti i provvedimenti che si riferivano all'Istituto Luce e ritiene, se una trasformazione dell'Istituto deve avvenire, che il relativo provvedimento debba essere esaminato dalla Commissione interni.

La II Commissione in quanto ha competenza sulla materia di pertinenza del Ministero del turismo e dello spettacolo deve, necessariamente, esaminare in sede primaria tutti i vari provvedimenti che si riferiscono al cinema o agli enti, istituti e società che di questa

attività si interessano per principio istituzionale. Conseguentemente, al fine di mantenere una unità organica nella trattazione di questa complessa e delicata materia è indispensabile che anche il disegno di legge n. 3301 sia assegnato alla competenza primaria della II Commissione.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Norme integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sul riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (2904).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2904, d'iniziativa degli onorevoli deputati Gagliardi ed altri, concernenti: « Norme integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica n. 1042, del 27 agosto 1960, sul riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ».

Il deputato Borin, Relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

BORIN, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Con la legge 1° luglio 1926, n. 1380 vennero istituite le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo per tutte le località che risultassero fornite di determinati requisiti.

L'articolo 10 di questa legge stabiliva, tuttavia, una specie di dispensa per i comuni che si fossero trovati in particolari e ben specificate condizioni, nel senso che questi comuni avrebbero potuto, in base all'articolo 10, gestire in proprio l'azienda di soggiorno, cura e turismo.

L'Amministrazione comunale di Venezia, nel 1928, trovandosi nelle condizioni previste, deliberò di creare una divisione speciale, in seno all'Amministrazione stessa, per adempiere alle diverse competenze riguardanti il turismo. I motivi che giustificarono tale richiesta erano ovvii, in quanto tutto il comune di Venezia era, praticamente, località di soggiorno e turismo — e non soltanto il Lido — dato che ricordi storici, monumenti ed attrattive turistiche sono effettivamente inclusi entro tutto il perimetro della città.

I risultati della gestione comunale della attività dell'azienda di soggiorno e turismo furono indubbiamente buoni, tanto che lo stesso Presidente dell'Associazione nazionale delle

aziende autonome ebbe a dare atto all'Amministrazione comunale, in più riprese, specialmente in occasione di un congresso nazionale di queste aziende, nel 1953, che l'opera dell'Amministrazione comunale di Venezia, ed in particolare della sua sezione speciale, costituita a tale scopo, aveva sopperito egregiamente alle necessità ed alle incombenze che vengono richieste ad una efficiente azienda autonoma di soggiorno e di cura.

Senonché, nel 1959, con la legge 31 luglio, n. 617, fu concessa al nuovo Ministero del turismo e dello spettacolo la delega ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentita una Commissione parlamentare composta da sette senatori e sette deputati, tutte le norme per il riordinamento degli enti e degli organismi turistici sia nazionali, che provinciali o locali, avendo cura di assicurare nella composizione dei loro consigli di amministrazione la rappresentanza più idonea agli interessi turistici e, per gli enti periferici, anche la rappresentanza delle Amministrazioni provinciali e comunali nel rispetto dell'autonomia degli stessi enti periferici, attuando, inoltre, un coordinamento delle loro attività con le aziende e con il superiore Ministero.

Infatti, con decreto legge del 27 agosto 1960 n. 1042 vennero dettate, in attuazione della delega concessa al Parlamento, le norme per il riordinamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. Fra queste norme ve n'è una — secondo comma dell'articolo 2 della legge ora citata — che abroga l'articolo 10 del regio decreto del 1926: ossia, non si concede più ai comuni la facoltà di istituire proprie aziende autonome di soggiorno e cura.

I presentatori della proposta di legge in esame fanno osservare a riguardo, senza però che questa osservazione assurga a motivo determinante, come il Governo nel decreto per il riordinamento delle aziende autonome abbia superato i limiti contenuti nella stessa delega in quanto ritengono che nel riordinamento non fosse compresa la potestà di sopprimere un ente in precedenza già autorizzato. Tuttavia, lo ripeto, i proponenti della legge in esame non ritengono di doversi appigliare a questo elemento.

Considerando, però, che la situazione per quanto concerne il turismo, nel comune di Venezia, non si è per nulla modificata rispetto al 1926 — anzi, si può ben dire che i problemi connessi all'argomento che stiamo trattando sono aumentati per mole, portata ed intensità — si ritiene opportuno, con apposita legge, rivedere quanto è stato stabilito dal decreto pre-

sidenziale del 1960 e ridare all'Amministrazione comunale quella deroga che già aveva ottenuto in passato.

Naturalmente, le categorie commerciali del comune di Venezia si battono per avere l'azienda autonoma di soggiorno e cura, e ciò è tanto più logico se si pensa che gli introiti a Venezia, grazie l'attività turistica, si aggirano approssimativamente sui trenta miliardi di lire all'anno. Avere nelle mani le valvole che regolano l'afflusso di questa somma, ovvero le leve per indirizzarla verso questo o quel canale (siamo a Venezia!), ha senza dubbio un'importanza notevole. L'Amministrazione comunale di Venezia se ne rende conto e, proprio per questo, ritiene che non sia possibile lasciare la gestione di interessi di tale portata in mano a privati cittadini. Si calcola, inoltre, che i visitatori di Venezia, siano essi escursionisti o turisti soggiornanti, si aggirino ogni anno intorno al milione di unità. L'Amministrazione comunale di Venezia, a quanto mi consta, a più riprese ha dovuto stornare dei fondi dal bilancio comunale in quello della sezione speciale turismo e cura, per sopperire a necessità di cui non si poteva provvedere altrimenti.

La proposta del deputato Gagliardi e degli altri onorevoli firmatari ha, tuttavia, un elemento delicato, ed è quello di scardinare, sia pure limitatamente, il decreto presidenziale del 1960, con il quale, abrogate tutte le norme precedenti, si stabilisce che in ogni comune le aziende autonome di soggiorno, turismo e cura siano istituite in un modo uniforme, con determinate rappresentanze nei consigli di amministrazione, dando ad esse una configurazione particolare. Ora, autorizzare il comune di Venezia nel senso auspicato dalla proposta di legge in esame vuole, evidentemente, dire accendere aspettative anche per tali comuni che già in precedenza fruivano di questo beneficio (se beneficio si può chiamare).

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, in un primo momento, ha dato parere del tutto contrario all'accettazione di questa proposta di legge, proprio per non vedere inframati quei principi che, da breve tempo, erano stati fissati con il decreto legge su accennato. Senonché, a seguito di una serie di colloqui esplicativi e chiarificatori con i più alti funzionari del Ministero sembra che il Governo non sarebbe alieno ad accettare alcuni emendamenti agli articoli proposti.

Gli emendamenti sarebbero i seguenti:

L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce che « Limitatamente alle stazioni di cura,

soggiorno e turismo che fruivano della deroga prevista all'articolo 10 del regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, si applicano le norme di cui agli articoli seguenti ». Emendato, tale articolo rimarrebbe così formulato: « Limitatamente alle aziende di cura, soggiorno o turismo, a bilancio con entrate superiori a lire duecento milioni annui, istituite per il conseguimento delle finalità turistiche in comuni che fruivano della deroga prevista all'articolo 10 del regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, si applicano le norme di cui agli articoli seguenti ».

È chiaro che con questo emendamento si fissa un limite particolare: un bilancio che abbia entrate annue superiori a duecento milioni di lire, cifra questa che pone soltanto poche aziende in condizioni analoghe a quelle di Venezia.

L'articolo 2 della proposta di legge, che è così formulato: « Ai fini previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, provvede l'azienda di cura, soggiorno e turismo, da classificare, secondo le norme di cui all'articolo 5 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza generale del Ministero del turismo e dello spettacolo », verrebbe, secondo l'emendamento, ridotto a questa espressione: « Presidente dell'Azienda è il sindaco del comune o un assessore comunale da lui delegato ».

Il concetto di questo emendamento è quello di deferire la presidenza dell'azienda non *ad personam*, ma alla carica ricoperta.

Quindi, il sindaco, finché resta in carica, sarebbe il presidente di quella azienda particolare del comune di Venezia. Insieme con il consiglio, verrebbero anche nominati tre componenti designati dal consiglio comunale; i componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente ed i tre membri, durebbero in carica finché dura il presidente che è, poi, il sindaco. Cioè, questi quattro membri che entrerebbero a far parte del consiglio di amministrazione della azienda, non vi entrerebbero *ad personam*, ma per la carica che ricoprono. Sia il sindaco sia i tre membri seguono la sorte del consiglio comunale e se, eventualmente, l'amministrazione dovesse cadere o se il sindaco dovesse essere cambiato anche i tre membri decadono dal loro incarico.

L'articolo 5 della proposta di legge andrebbe soppresso.

L'articolo 6 verrebbe formulato in questo modo: « Il collegio dei revisori dei conti è

nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto di tre membri designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo e dal Ministro del tesoro fra funzionari delle rispettive amministrazioni e del Consiglio comunale».

Pertanto, il collegio dei revisori dei conti dura in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'articolo 7 va soppresso.

In queste condizioni è chiaro che il concetto di autonomia di questa amministrazione sarebbe egualmente in buona parte tutelato e mantenuto. D'altra parte, anche il Ministero del turismo avrebbe il suo peso nella amministrazione di questa azienda speciale.

Il punto più importante di questi emendamenti è quello che riguarda l'articolo 1, dove si aggiunge la nuova limitazione del bilancio di 200 milioni di lire annue.

Con queste modifiche alla proposta di legge, al Relatore sembra che la Commissione potrebbe, senza temere di scardinare, come si temeva, quanto disposto dal decreto legge del 1960, approvare la proposta di legge oggi al nostro esame.

GAGLIARDI. Debbo ringraziare il Relatore Borin per l'esauriente e completa esposizione fatta che mi esime da un lungo intervento in quanto, per molti argomenti, egli mi ha preceduto. Debbo, soltanto, ricordare ai colleghi della Commissione un concetto fondamentale che non può essere disatteso nel momento in cui ci apprestiamo a legiferare cioè che, per 35 anni, Venezia rappresentò nell'organizzazione turistica una eccezione. Non fu nè il regime fascista nè quello democratico a porre in discussione tale situazione che si era, ormai, consolidata sotto il profilo patrimoniale, finanziario e organizzativo, come attività squisitamente comunale, perché è evidente che chi di quella deroga non ebbe mai ad usufruire, non ha potuto assaporare il gusto di tale organizzazione turistica e, quindi, non si pone il problema.

Non entro nel merito di eccezioni, anche giuridicamente fondate, che si potrebbero fare sulla portata di questa riorganizzazione delle aziende autonome demandate al Governo, con l'articolo 10 della legge delegata; non mi soffermo sulle eccezioni che si potrebbero muovere al fatto che la deroga dovrebbe funzionare dall'emanazione della legge in poi e non per i casi precedentemente esistenti. Non entro nel merito di una legge che, abolendo una eccezione, non specifica in qual modo si debba risolvere tutta una serie di pesanti situa-

zioni patrimoniali, finanziarie ed organizzative perché è evidente che una legge generale non può tener conto di singole situazioni che si erano venute a determinare.

Di tutto ciò non tengo conto e non imposto il mio intervento, come potrei forse farlo, su un richiamo allo *statu quo ante*. Tanto è vero che la mia proposta di legge accetta, anche per Venezia, il principio delle aziende autonome, ma si preoccupa di evitare che questa innovazione determini uno iato fra la amministrazione comunale e l'organizzazione turistica tagliando un cordone ombelicale che ha garantito, finora, quella trasmissione di orientamenti, di indirizzo, che hanno contraddistinto questo settore dell'organizzazione turistica comunale veneziana.

Pertanto, chiedendo con la mia proposta di legge un qualcosa di eccezionale, tenete presente, onorevoli colleghi, che dopo tutto si chiede un quarto, un quinto, un decimo forse, di quella eccezionalità che esisteva prima dato che, antecedentemente, la posizione di Venezia era una autentica eccezione. Oggi, con la mia proposta praticamente si accoglie il principio dell'azienda con alcuni adattamenti che si giustificano proprio per la precedente eccezionalità che vigeva per il comune di Venezia.

D'altra parte, e qui non ho motivo di non ripeterlo anche perché l'ho già detto in sede di consiglio comunale, la proposta che ho presentato, — anche a tranquillità di coscienza dei colleghi della mia parte che debbono tener conto di quello che è l'atteggiamento del Governo e della maggioranza — è una proposta che fu determinata, in sede politica, alla presenza dello stesso Ministro Folchi, del vice segretario del mio partito onorevole Scaglia e di altri parlamentari della provincia di Venezia. È questa una realtà che ha la sua importanza, per cui la proposta di legge in discussione non è frutto della mia iniziativa personale ma è espressione di una intesa, di una mediazione raggiunta fra interessi generali, fra l'indirizzo turistico nazionale e le particolari esigenze di una città come Venezia che è la seconda in Italia per movimento turistico e che amministra, con l'imposta di soggiorno, una cifra che supera i 300 milioni di lire annue e che per 35 anni ha potenziato il suo turismo grazie a questa eccezionale impostazione della organizzazione locale.

Pertanto, signor Presidente ed onorevole rappresentante del Governo, confido pienamente che questa esigenza, del resto sottolineata dalla stragrande maggioranza del consiglio comunale di Venezia e fatta propria dalle forze democratiche, ed in particolare dalla

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

nostra parte politica sia in sede provinciale, che nazionale, venga benevolmente accolta ed approvata dalla Commissione, anche con le modifiche che, d'altra, parte accolgo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANNICOLO'. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Vorrei, prima di tutto, richiamare la vostra attenzione sulla notevole importanza che questa proposta di legge riveste per la città di Venezia.

La proposta mira a rendere inoperante, per la città di Venezia, quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, relativamente al riordino delle aziende di cura, soggiorno e turismo.

Noi siamo perfettamente d'accordo con gli obiettivi ai quali mirano i proponenti della proposta di legge. Non siamo, invece, d'accordo sulla soluzione che essi cercano di dare al problema. Essi, in sostanza, accettano il principio della costituzione, anche a Venezia, di un'azienda di soggiorno e turismo, ma cercano di migliorarne la struttura rispetto a quella prevista dal citato decreto presidenziale, affidandone la presidenza al sindaco ed aggiungendo ai membri previsti dall'articolo 9, lettere *a*) ed *e*) (cioè al membro nominato dall'Ente provinciale per il turismo, ai due nominati dai datori di lavoro e ai due nominati dai lavoratori) tre esperti nominati dal Consiglio comunale; modificano, inoltre, anche la composizione del collegio dei revisori dei conti includendo fra i componenti di questo collegio un rappresentante dell'amministrazione comunale. Inoltre, la proposta è anche migliorativa per quello che riguarda i controlli, rimandando alle norme vigenti sulle aziende municipalizzate, anziché ricorrere al prefetto come previsto dal decreto presidenziale 27 agosto 1960.

Noi, però, riteniamo che questo non sia sufficiente per tutelare i legittimi interessi della città di Venezia. Noi riteniamo che, per difendere i legittimi interessi di Venezia, sia necessario ritornare allo *statu quo ante* cioè alla situazione che esisteva prima della emanazione del decreto presidenziale del 27 agosto 1960, ed a tale scopo presento quale emendamento un articolo unico, sostitutivo dell'intera proposta di legge, così formulato:

« All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 vanno aggiunti i seguenti commi:

« Tuttavia i comuni che a norma del predetto articolo 10 erano esonerati dalla costituzione dell'azienda autonoma conservano la

amministrazione separata secondo le norme di cui agli articoli dal 12 al 15 del citato regio-decreto legge 15 aprile 1926, n. 765.

Il consiglio comunale potrà deliberare la cessazione dell'amministrazione separata e la istituzione dell'Azienda autonoma con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti ».

Mi sia consentito spiegare le ragioni di questa nostra opposizione. Sta di fatto che i motivi esposti nel 1928, nella richiesta dell'amministrazione comunale di allora, a sostegno della concessione della deroga prevista dall'articolo 10 della legge 15 aprile 1926 numero 765, erano talmente validi che furono accolti, perfino, dal Governo dell'epoca, di cui tutti conosciamo le scarse simpatie per le autonomie comunali; d'altra parte, come già ricordato dal Relatore Borin e come risulta dalla stessa relazione, lo stesso avvocato Bobba, presidente nazionale delle aziende autonome, riconosceva la validità delle argomentazioni portate, nel 1953 nel congresso delle aziende autonome, a sostegno della richiesta dell'azienda veneziana, di mantenere l'autonomia. Questi motivi vennero riconosciuti dal congresso che aveva ammesso questa eccezione di struttura per Venezia, riscontrandone, appunto, le singolari caratteristiche e necessità.

A quanto fin qui detto desidero aggiungere alcune considerazioni. È da tener presente, anzitutto, il carattere eminentemente turistico della città di Venezia. Non bisogna dimenticare che fra le città italiane essa è quella che registra il maggiore flusso di turisti con il maggiore numero di presenze; non bisogna neanche dimenticare che questo fatto propone all'Amministrazione comunale problemi di gravità eccezionale, particolarmente nella stagione turistica più intensa, nella quale la popolazione residente risulta addirittura decuplicata.

Questa caratteristica impone all'Amministrazione oneri che non possono, se non in minima parte, essere soddisfatti dalle entrate turistiche, dall'imposta di soggiorno. Basti pensare alle particolari cure necessarie per i servizi generali, ai giardini pubblici, ai luoghi di ritrovo, all'illuminazione, ai trasporti, alla polizia, alla nettezza urbana, alla valorizzazione di tutte le bellezze artistiche della città che non è il caso di elencare. Basti pensare alla particolare attenzione che deve essere riservata alle attività ed ai servizi più specificamente turistici come l'assistenza ai forestieri, gli svaghi tradizionali: la banda municipale,

le regate, le manifestazioni artistiche e folcloristiche; e non si può dimenticare, infine, che la « Biennale » e il teatro « La Fenice » sono largamente sovvenzionati dall'amministrazione comunale di Venezia.

Per far fronte a queste esigenze funziona già da 35 anni l'ufficio comunale turistico, la cui attività è coordinata, attraverso la Giunta comunale agli assessorati che, per ragioni di ufficio, hanno collegamento con lo sviluppo del movimento turistico, ed il relativo bilancio è largamente integrato o con stanziamenti particolari fatti direttamente dall'ufficio comunale del turismo, o con stanziamenti particolari fatti da altri assessorati. L'ufficio non solo funziona — e funziona egregiamente — ma si è anche costituito un cospicuo patrimonio che non si sa a chi andrà a finire qualora le nuove disposizioni, vengano integralmente applicate.

Né bisogna dimenticare che, con questo sistema, gli interessi delle categorie sono salvaguardati, e nel modo forse migliore, perché accanto all'ufficio comunale del turismo funziona una Commissione consultiva costituita sulla base o sugli schemi dei consigli di amministrazione delle aziende autonome; analogamente è garantita, attraverso questo sistema, l'osservanza dei principi di tecnica e di economia turistica. L'organizzazione che era in atto fino a poco tempo fa, quindi, rispondeva a tutte le esigenze tecniche, sociali, economiche ed una sua modifica di struttura non potrebbe che determinare numerose interferenze e disorganizzazione.

Noi riteniamo, inoltre, che a questo decreto del Presidente della Repubblica del 27 agosto 1960 non si possa attribuire che un valore transitorio. Esso, infatti, detta norme su di una materia che, per effetto dell'articolo 117 della Costituzione, è riservata alla potestà legislativa dell'Ente regione. Se è deplorabile che da parte del Parlamento, a tredici anni dalla costituzione della Regione, l'ordinamento regionale non sia stato ancora attuato e se è deplorabile che, nel frattempo, si sia legiferato trascurando gli interessi dei comuni e delle province la cui pienezza di funzionamento, sancita dalla Costituzione, è valida soltanto attraverso l'ordinamento regionale, è certo che una volta istituito l'Ente regione tutta la attuale legislazione in materia di turismo periferico dovrà essere profondamente riformata e cambiata.

Di qui, io penso, il carattere di provvisorietà di questo provvedimento.

Vi sono, poi, altre ragioni di carattere giuridico e costituzionale che giustificano, anzi

impongono, il mantenimento dello *status quo*, ragioni che non ho inteso ricordare da alcuno. Io lo farò, invece, e per dimostrare la fondatezza delle nostre eccezioni di carattere giuridico e costituzionale non ho che da riferirmi a quanto esposto nel ricorso presentato dal comune di Venezia, in sede giurisdizionale, al Consiglio di Stato avverso il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che istituiva a Venezia l'azienda di cura, soggiorno e turismo. Vi è, infatti, innanzitutto, una violazione di legge. L'articolo 2 del decreto presidenziale 27 agosto 1960, n. 1042, stabilisce che « l'articolo 10 del regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, modificato dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, è abrogato ». Ciò significa, quindi, che soltanto per il futuro il Ministero non potrà dare dispense dalla costituzione di un'azienda autonoma, ma non può anche significare che le dispense già concesse debbano automaticamente perdere la loro efficacia.

Per quanto riguarda il carattere di incostituzionalità del secondo comma dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale dell'agosto 1960, posso anche, a questo proposito, citare quanto esposto nel ricorso precedentemente ricordato. Il Governo è andato al di là della delega concessagli: infatti, la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la delega al Governo, consentiva la emanazione di norme necessarie per il riordinamento degli enti ed organi turistici nazionali, avendo cura di assicurare, nella loro composizione, la rappresentanza più idonea agli interessi turistici e, per gli enti periferici, una rappresentanza dell'amministrazione provinciale e comunale e delle camere di commercio, rispettando la autonomia degli stessi enti periferici ed attuando il coordinamento delle loro attività. Come è facile capire, la delega legislativa riguardava, quindi, soltanto il riordinamento degli enti esistenti e non anche la soppressione della facoltà di attribuire ai comuni dei poteri spettanti a detti enti.

In altre parole, la delega aveva per oggetto l'aspetto organizzativo degli enti turistici e non anche la riforma delle norme relative all'esercizio dei poteri e delle funzioni in materia turistica, altrimenti essa avrebbe parlato di riordinamento del settore del turismo e non anche di un riordinamento degli enti turistici. Né va trascurato il fatto che il dettato della legge debba essere interpretato testualmente e restrittivamente, trattandosi di norma ecce-

zionale, addirittura, rispetto all'ordine costituzionale.

Del resto, lo stesso titolo del decreto del Presidente della Repubblica del 27 agosto 1960 conferma questa nostra interpretazione, poichè esso parla di « Norme sul riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ». Ora, a Venezia, non esisteva una tale azienda; ed ecco perchè nella delega e nella stessa interpretazione della legge il Governo è andato oltre il mandato ricevuto.

Per tutti questi motivi riteniamo che il nostro emendamento, tendente a riportare, la situazione allo stato esistente prima della emanazione del decreto legge del Presidente della Repubblica, debba essere approvato dagli onorevoli colleghi. Insistere nella soluzione adottata con la proposta di legge significa, oltre che recare gravi danni agli interessi fondamentali della comunità veneziana, accedere anche alle richieste particolaristiche di una sola categoria, quella degli albergatori, che è mossa, unicamente, dalla speranza di impadronirsi di un organismo cui era demandata la sorveglianza sulla loro attività e la determinazione dei contributi speciali da loro dovuti; significa, infine, disattendere la quasi unanime richiesta del Consiglio comunale, unico e legittimo rappresentante degli interessi di Venezia.

Concludendo, non credo che il Governo attuale voglia essere, nei confronti di Venezia, meno sensibile di quello che è stato il Governo del 1928.

SEMERARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ho ascoltato la precisa relazione del deputato Borin, la appassionata difesa della sua proposta di legge da parte del proponente, e quanto ha detto l'onorevole Sannicolò. Non condivido l'ultima parte, dell'intervento del deputato Sannicolò relativa alla incostituzionalità della legge. Ho seguito al Senato i lavori della Commissione interparlamentare per la legge delega: in quell'occasione si discusse anche sull'articolo 10 del decreto legge 15 aprile 1926; in quel periodo esisteva un determinato regime, un determinato indirizzo, e non si sentiva l'esigenza di costituire un Ministero del turismo. Io desidero assicurare l'intera Commissione che il Governo, mai come in questo settore, ha sostenuto l'autonomia degli enti periferici.

Ci siamo preoccupati, nel regolamentare tutta la materia, anche di questo fatto, cioè di dare la possibilità di una certa autonomia anche nei rapporti con i nostri funzionari di-

pendenti. Pertanto, quando la delega venne discussa dalla Commissione interparlamentare, fu tenuto presente questo articolo 10 e cercammo di inserirlo in tutta quella che doveva essere la regolamentazione periferica per gli enti turistici. Con ciò non è detto che il Parlamento non possa, a distanza breve o lunga di tempo, modificare ciò che è stato previsto da una legge.

Ma noi di questo siamo preoccupati proprio perchè il nostro Ministero sta muovendo i suoi primi passi. Desidero aggiungere e confermare alla Commissione che, da parte nostra, non ci opponiamo alla proposta di legge, ma invitiamo i colleghi a tener presenti diversi fatti. Nel 1926, gli amici di Venezia riuscirono ad ottenere una concessione eccezionale, ma non dimentichiamo che eravamo agli inizi della attività turistica e Venezia si trovava all'avanguardia, ma non ritengo opportuno approvare delle norme che facciano venire fuori delle sperequazioni in quanto, da uno dei primi emendamenti che il Relatore Borin propone, non si tratterebbe più di Venezia come unico caso ma si farebbe una azione perequativa con altri enti ed aziende.

La nostra preoccupazione è di non scalfire, proprio all'inizio di questa attività, quelle che sono le attività periferiche del turismo.

Il Relatore Borin ha proposto degli emendamenti che non investono soltanto la competenza del Ministero del turismo, ma anche quella del Ministero del tesoro e del Ministero dell'interno.

Oggi, come oggi, dichiaro che non sono contrario alla proposta del collega Gagliardi, ma desidero chiedere al Presidente, poichè gli emendamenti del Relatore Borin e quello del deputato Sannicolò capovolgono tutta la proposta di legge, di nominare un Comitato ristretto per l'esame di tali emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto la nomina di un Comitato ristretto cui demandare l'esame degli emendamenti. Debbo ricordare alla Commissione che questo comitato può nascere soltanto se c'è l'unanimità.

Ritengo che la proposta di legge abbia lo scopo, data la situazione particolare di Venezia o di altre città, di creare un'azienda autonoma strutturata in modo particolare e con una organizzazione particolare. Si tratta, in sostanza, di adeguare l'organizzazione di questa azienda particolare alla necessità peculiari di Venezia tenendo presente la vigente legislazione sugli enti turistici periferici; a mio avviso ritengo, conseguentemente, che il richiamo alla vecchia legislazione sia bene farlo scomparire.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Allo scopo di adeguare la formulazione dalle norme della proposta di legge ritengo sia opportuno nominare il Comitato ristretto richiesto dal Governo.

Vorrei ricordare che il Comitato ristretto non preclude la possibilità di presentare emendamenti in qualsiasi momento.

GAGLIARDI. L'emendamento dell'onorevole Sannicolò non è omogeneizzabile nel contesto della mia proposta...

PRESIDENTE. In rapporto all'emendamento Sannicolò nasce un problema di delicatezza costituzionale e se noi lo dovessimo discutere qui, in Commissione, si dovrebbe sentire la I Commissione (Affari costituzionali) per il parere.

Ecco, perchè, mi permetto di insistere sulla opportunità di nominare un Comitato ristretto.

SANNICOLÒ. Sono d'accordo sulla nomina di questo Comitato ristretto, purché non si precludano le mie osservazioni.

BORIN, *Relatore*. Sono d'accordo sulla creazione di un Comitato ristretto proposta dal Sottosegretario Semeraro e ribadita dal Presidente, anche perché il nostro riconoscimento che Venezia è, senza dubbio, la più importante stazione di soggiorno, cura e turismo d'Italia, non ci deve far dimenticare che, se andiamo a pignoleggiare sui vari decreti e sui vari articoli, troveremo che la deroga può essere concessa ai comuni ove la stazione autonoma abbraccia larga parte del territorio circostante. Ora, sfido chiunque a dimostrare che Mestre sia una stazione turistica e Marghera sia stazione di cura.

Quindi se il Ministero volesse, ad un certo momento, evidentemente, potrebbe anche — richiamandosi a quanto stabilito allora — precisare che è estremamente difficile chiudere proprio tutto il comune entro i confini della stazione di cura e soggiorno.

Ci siamo, poi, dimenticati anche di un altro particolare: quando è stata presentata questa proposta di legge non era ancora stato istituito il Consiglio centrale del turismo che ha fra le prerogative anche quella — ad esempio — di cui all'articolo 1, comma quarto, che richiede il parere obbligatorio del Consiglio centrale del turismo per i provvedimenti di riconoscimento delle stazioni di soggiorno, cura e turismo, di delimitazione dei relativi territori, nonchè sui provvedimenti di revoca.

Perciò bisognerà che noi si esamini in sede di Comitato anche tutti i collegamenti possibili con questo organo per arrivare ad una soluzione del problema, che ha due aspetti:

1°) mantenimento puro e semplice della sezione speciale dell'amministrazione comunale, per la gestione della stazione di soggiorno e di cura di Venezia; 2°) istituzione, secondo la proposta dell'onorevole Gagliardi modificata dagli emendamenti che mi sono permesso di sottoporre, di un'azienda autonoma (in armonia con quanto stabilito dal decreto legge che non si può ignorare) con una particolare composizione del consiglio di amministrazione.

Perciò la formulazione della proposta di legge potrebbe risultare molto più efficace se fosse studiata in seno ad un comitato e portarla, poi, dinanzi alla Commissione già pronta anche nei particolari.

GAGLIARDI. Accetto la proposta di nominare un Comitato che, evidentemente, dovrà lavorare sul testo della mia proposta e degli emendamenti, mantenendo come proposta a sé stante l'emendamento avanzato dall'onorevole Sannicolò che dovrà — semmai — essere ripresentata alla discussione della Commissione.

Ritengo, pertanto, che i lavori del Comitato possano esaurirsi con estrema celerità, tenuto presente che si tratta — con gli emendamenti presentati dal Relatore — di quattro o cinque articoli formulabili in poche ore.

Rispondendo brevemente all'amico, Relatore Borin, per quanto egli ha detto a proposito di Mestre, debbo osservare che non sono molto esatte le sue osservazioni circa la funzione della terra ferma rispetto alla Venezia insulare. Basterebbe ricordare che Mestre ha 19 *campings* ed una attrezzatura alberghiera che le consente di ospitare da 60 ad 80 mila turisti per ogni stagione. Questo per una precisazione.

Ma vi è un fatto abbastanza grave che molti ignorano. Lo stesso Ministro Folchi, non nominando il Consiglio dell'Azienda ma proponendo ad essa un commissario nella figura del presidente dell'Ente provinciale per il turismo ha inteso ribadire la provvisorietà di questa sistemazione...

PRESIDENTE. Onorevole Gagliardi, questo non lo dica in Commissione, ma al Consiglio di Stato.

GAGLIARDI. ...e lo ha fatto nell'attesa che il Parlamento stabilisca una sistemazione definitiva della azienda per Venezia. Questo è stato detto dal Ministro al comitato cittadino. Ora, una stagione turistica, organizzata su basi di serietà e di concretezza, deve essere preparata un anno per l'altro; il che significa che, attualmente, Venezia, con l'instabilità del suo massimo organo turistico, non ha un or-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

ganismo che stia lavorando per predisporre quanto necessario al lancio della stagione dal 1962. Di qui la necessità, per noi, di deliberare in brevissimo tempo al fine di dare alla città di Venezia una struttura organizzativa turistica che possa mettersi sollecitamente al lavoro. Oggi l'Azienda è ferma. L'ufficio turistico è stato privato dei fondi. Ma per il 1962 deve essere predisposto subito qualche cosa di efficiente e di funzionale. Vorrei che gli onorevoli colleghi avvertissero questa necessità.

Accetto, quindi, la creazione del Comitato, ristretto ma raccomando la massima celerità nei suoi lavori, in modo da portare nuovamente la proposta di legge all'esame della Commissione prima della breve interruzione dei nostri lavori conseguente alle festività di novembre e, possibilmente, approvarla.

PRESIDENTE. Stante l'unanimità raggiunta in merito alla creazione del Comitato ristretto procedo alla nomina dei suoi componenti.

Se siamo d'accordo esso può essere composto, oltreché da me quale Presidente, dai deputati Borin, Relatore, Gagliardi, Sannicolò Matteotti Matteo, Bertinelli e Barzini.

Il seguito della discussione della proposta di legge è, pertanto, rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI